



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2025

Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

ONOREVOLI SENATORI. - L'insieme dei beni e delle aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha raggiunto oggi in Italia dimensioni considerevoli, per numero, oltre che per entità di investimenti e di valore della produzione; continuano, tuttavia, a mancare banche dati affidabili che permettano di misurare attendibilmente elementi volti a definire il loro valore.

La volontà legislativa di ricollocare beni e imprese sequestrati e confiscati nel circuito legale è condizione certamente fondamentale e, tuttavia, non sufficiente per attuare le principali finalità che con il proficuo utilizzo di tali beni e aziende il legislatore mira a raggiungere, ossia la creazione di valore sociale e la « restituzione » sotto forma di beni comuni alla collettività.

Tra le condizioni e le criticità ostative al perseguimento delle finalità sopra richiamate, occorre certamente annoverare i tempi drammaticamente lunghi intercorrenti tra il provvedimento di sequestro e quello di confisca definitiva, pari in media a otto anni secondo alcune indagini empiriche, che determinano una prima dispersione di valore del complesso aziendale fino a mettere a rischio la stessa sopravvivenza.

Durante questo ampio arco temporale le aziende sottoposte a misure di prevenzione sono gestite da amministratori giudiziari i quali sono chiamati al difficile compito di conservare e custodire il valore aziendale, per garantirne la continuità sul mercato.

Come evidenziato, l'attività di impresa nel corso delle varie « fasi » delle misure di prevenzione rischia di svolgersi in un arco di tempo solitamente non breve, a volte caratterizzato da soluzioni di conti-

nuità a seguito di eventuali giudizi di revoca dei provvedimenti di sequestro o di confisca di primo grado, aumentando il rischio di determinare risultanze discontinue rispetto a quanto programmato.

Un primo contrasto tra l'obiettivo di conservazione del patrimonio aziendale e dell'azienda stessa e quello di regolarizzazione dell'attività illecita, si verifica nella fase in cui l'amministrazione giudiziaria fa il suo ingresso nell'impresa sequestrata, dovendo provvedere, tra l'altro, a sanare la posizione contributiva e contrattuale dei lavoratori, che di frequente versano in una situazione di illegalità.

L'emersione del lavoro sommerso rappresenta un ingente costo al quale spesso l'azienda non riesce a fare fronte con le proprie risorse economiche, poiché in molti casi si tratta di imprese che « non sono intrinsecamente competitive e che non nascono con finalità imprenditoriali » e produttive. Ne consegue che l'amministrazione giudiziaria riesce a fatica a mantenere gli equilibri economico-finanziari dell'impresa, dovendo avviare procedure che richiedono costi di gestione più elevati, che non sempre consentono di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali. Pertanto, è compito dell'amministrazione giudiziaria porre in essere delle strategie che, da un lato, siano volte al ripristino del legale funzionamento dell'attività e, dall'altro lato, cerchino di mantenere l'impresa competitiva, dotandola degli strumenti necessari.

Beni e aziende confiscate non sono quindi più solo considerati sottrazione di risorse alla criminalità organizzata, ma anche e soprattutto occasione di sviluppo e cre-

scita a partire dal territorio in cui sono situate che, attraverso la restituzione di quel bene alla comunità, può trovare un riscatto.

Occorre, dunque, prevedere soluzioni valide a favore delle imprese, del commercio, delle famiglie, degli enti senza scopo di lucro, individuando misure di sostegno economico che, non sottraendo risorse ad altri comparti delle pubbliche amministrazioni, non impoveriscono altri interventi pubblici.

Il presente disegno di legge scaturisce da un'espressa indicazione programmatica della XI Consiliatura del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) che ha voluto rinnovare l'opportuna e peculiare attenzione sul tema del sequestro e della confisca di beni e aziende alla criminalità attraverso la costituzione di un apposito organismo denominato « *Forum imprese e legalità* », avente i seguenti obiettivi:

a) fornire un'illustrazione dettagliata delle problematiche sottese al quadro normativo e regolamentare vigente, individuando al contempo proposte e ipotesi di soluzione atte a salvaguardare il tessuto produttivo infiltrato sotto il profilo sia del livello occupazionale sia del modello aziendale e gestionale;

b) individuare e analizzare modelli innovativi di gestione che contemplino forme di opportuno coinvolgimento, fin dalla fase del sequestro, delle forze sociali, degli enti del Terzo settore e delle categorie produttive, nonché le necessarie forme di coordinamento istituzionale finalizzate a evitare il noto e diffuso fenomeno di depauperamento progressivo delle risorse dei beni nel corso delle procedure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) valorizzare il ruolo delle imprese e degli imprenditori quali vettori della le-

galità nella prospettiva della prevenzione e del contrasto di ogni forma di infiltrazione criminale dell'economia e del tessuto produttivo, che costituisce oltre a una inevitabile lesione del quadro normativo vigente, un fattore di distorsione del mercato, penalizzando l'economia legale e le realtà imprenditoriali trasparenti aumentando i rischi di espulsione dal mercato stesso.

A seguito della conclusione della prima fase di attività, nella quale è stata svolta un'indagine conoscitiva articolata in numerose audizioni, sono state individuate ed enucleate in misura adeguata, seppure ancora non esaustiva, le principali problematiche di natura normativa e regolamentare, nonché le criticità operative e gestionali in materia di beni e aziende sottoposte a sequestro di prevenzione o a confisca ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Tale attività è risultata utile per delineare una strategia del CNEL in tale materia che, a livello operativo, coerentemente al programma di attività della XI Consiliatura, dei relativi cronoprogrammi e dell'attività istruttoria finora svolta dal Forum imprese e legalità è stata articolata in quattro direttrici: divulgazione dei temi oggetto dell'indagine conoscitiva ed emersi nel corso delle audizioni svolte; approfondimento dei temi emersi nel corso delle audizioni svolte e ritenuti prioritari e caratterizzanti ai fini della definizione della strategia stessa; sviluppo di una rete di relazioni volta a identificare il CNEL quale strumento di connessione e soggetto catalizzatore di una collaborazione virtuosa tra le pubbliche amministrazioni e i portatori di interessi di riferimento; elaborazione di una proposta di revisione della normativa ed esercizio delle attribuzioni di iniziativa legislativa conferite al CNEL dall'articolo 99 della Costituzione.

Ai fini dell'elaborazione di una strategia del CNEL in materia di beni e aziende sottoposte a sequestro preventivo o a confisca ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il Forum imprese e legalità ha ritenuto prioritari e caratterizzanti i seguenti temi:

a) gestione e destinazione ottimale delle risorse afferenti al Fondo unico di giustizia, istituito dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ulteriormente delineato con il successivo decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, allo scopo di centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a seguito di sequestri e confisci antimafia, dove affluiscono, in particolare, anche le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali e in applicazione di misure di prevenzione antimafia, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata;

b) gestione e destinazione ottimale delle risorse afferenti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come previsto dall'articolo 1, comma 196, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), recante la realizzazione di interventi a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, e dalla successiva legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Go-

verno per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

c) analisi delle attuali procedure di destinazione dei beni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ai fini dell'eventuale introduzione dei principi della co-programmazione e della co-progettazione partecipata con il Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 116, nonché degli accordi di programma e dei contratti di servizio con le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, valorizzando a tale scopo la sede della conferenza dei servizi, nella prospettiva di un coinvolgimento esponenziale dei portatori di interesse pubblici, delle parti sociali e datoriali e degli enti del Terzo settore;

d) analisi dell'attuale *governance* monocentrica e valutazione della sua auspicabile evoluzione verso un modello integrato a rete, affiancando al necessario potenziamento organizzativo e funzionale, anche sotto il profilo della capacità di coordinamento e dell'impulso direzionale, dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) i seguenti ulteriori soggetti istituzionali di raccordo e prossimità:

- le prefetture-uffici territoriali del Governo, in particolare attraverso la valorizzazione e il compiuto funzionamento dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate istituiti presso le medesime prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 41-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 di cui fanno parte le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative;

- le regioni e il sistema delle autonomie locali nel suo complesso, comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), in modo da renderne sinergico e complementare anche il relativo apporto finanziario previsto da numerose leggi e prov-

vedimenti volti al recupero dei beni e svilupparne altresì le funzioni di programmazione territoriale ai fini dell'adozione di veri e propri piani locali per la gestione a fini sociali dei beni e delle aziende confiscate;

- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il sistema delle imprese e gli enti del Terzo settore, in attuazione dei principi di prossimità, partecipazione e resilienza;

e) analisi del ruolo del sistema bancario, soprattutto ai fini dell'effettivo accesso al credito da parte delle aziende nella fase immediatamente successiva a quella dell'adozione del provvedimento di sequestro preventivo e della predisposizione del programma di continuità aziendale, anche ai fini dell'individuazione di strumenti e azioni per il coinvolgimento proattivo degli istituti bancari attraverso l'adozione di accordi con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e dello sviluppo di fondi per il credito rotativo da parte delle società di sviluppo regionali;

f) analisi del ruolo potenziale ed effettivo svolto dal sistema delle fondazioni bancarie, di partecipazione e familiari, nonché degli altri enti privati non lucrativi aventi finalità erogative, quali ad esempio gli enti filantropici, rispetto ai programmi di valorizzazione dei beni confiscati, valutando anche ipotesi di interventi e misure analoghe a quelle già poste in atto con il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, commi 392 e 393, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e del Fondo per la Repubblica Digitale, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 233, entrambi istituiti attraverso la partecipazione economica volontaria delle fondazioni a fronte della concessione di specifiche agevolazioni fiscali;

g) analisi della tracciabilità, dell'accessibilità, del grado di infrastrutturazione digitale e dell'organizzazione complessiva della banca dati dell'ANBSC e delle relative ri-

sorse informatiche inerenti ai beni e alle aziende di cui al codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, a partire dalla fase iniziale del sequestro di prevenzione, al fine di potenziarne e renderne strutturale e sistemica la trasparenza, l'aggiornamento e la progressiva interoperabilità con altre banche di dati, quali ad esempio quelle del Ministero della giustizia e dei tribunali, e di agevolare l'unificazione e lo sviluppo operativo, anche mediante strumentazione tecnologica improntata all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;

h) analisi dell'attuale sistema di selezione e impiego degli amministratori e dei coadiutori giudiziari previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nella prospettiva di accelerarne la specializzazione nella gestione manageriale d'impresa per la specifica sezione delle imprese sottoposte a sequestro di prevenzione o a confisca, prevedendo altresì un ruolo tecnico e gestionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché realizzazione di programmi nazionali di formazione e aggiornamento permanente attraverso il coinvolgimento della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), ai fini dell'ampliamento della platea di professionisti disponibili e conseguentemente della sistematica applicazione e monitoraggio dei principi di rotazione e di non cumulabilità degli incarichi;

i) analisi e censimento di buone pratiche e modelli di successo della gestione, anche nella fase del sequestro di prevenzione, di beni e aziende sottoposte all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, ai fini della redazione di un catalogo e della relativa eventuale modellizzazione previa valutazione circa l'effettiva replicabilità su diversa scala e territorio;

l) elaborazione di progetti sperimentali e azioni pilota, da definire previa eventuale intesa con il sistema delle regioni e pro-

grammare, in una o più regioni, attraverso il coinvolgimento delle relative società di sviluppo e l'assistenza tecnica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incentrati sull'introduzione di agevolazioni fiscali o sgravi contributivi in favore delle imprese e aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 nell'ottica della sostenibilità dei cosiddetti « costi di legalità » nonché dell'eventuale incremento dei livelli occupazionali attraverso interventi di inserimento lavorativo di giovani con un'età inferiore a 35 anni, preferibilmente non attivi in istruzione, in lavoro o in formazione, cosiddetti « NEET », in specifiche aree periferiche delle città metropolitane;

m) redigere, in esito all'elaborazione della citata pubblicazione e dei summenzionati approfondimenti, un documento di osservazioni e proposte, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 10, lettera a), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che attribuisce al CNEL il compito di esprimere valutazioni e proposte sui più importanti documenti e atti di politica e di programmazione economica e sociale, e all'articolo 10, lettera f), della citata legge n. 936 del 1986, che stabilisce che il CNEL contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale.

Dall'analisi effettuata e dalle considerazioni sopra svolte, a quasi quindici anni dall'emanazione del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, risulta quindi evidente la necessità di intervenire sull'attuale quadro normativo di settore per rendere maggiormente efficaci e tempestive le attuali procedure e pervenire alla risoluzione delle principali criticità evidenziate.

A tal fine, il CNEL ha deliberato di proporre il presente disegno di legge che si compone di tre articoli.

L'articolo 1, al fine principale di ampliare e meglio definire i requisiti di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari e degli esperti in gestione aziendale, prevede, al comma 1, l'introduzione di tre commi aggiuntivi all'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. L'obiettivo è quello di rendere più inclusivo e flessibile il sistema di qualificazione degli esperti e degli amministratori giudiziari, puntando sulla professionalizzazione e sull'efficacia delle attività di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, attraverso l'inserimento del comma aggiuntivo 2-bis, viene estesa la categoria dei soggetti qualificati consentendo l'iscrizione nel citato Albo di persone che, oltre a possedere una laurea magistrale o specialistica, abbiano maturato una comprovata esperienza manageriale di almeno dieci anni, di cui cinque continuativi, ovvero che abbiano rivestito ruoli direttivi nell'amministrazione di beni o aziende sottoposti a sequestro di prevenzione o confisca.

Con il nuovo comma 2-ter si favorisce l'inserimento di professionisti con competenze tecniche specifiche attraverso l'istituzione di una sezione del citato Albo dedicata agli esperti aventi *curriculum* di studio in materie diverse dalle scienze giuridiche ed economiche, ma dotati di requisiti di competenza dimostrata.

Infine, la disposizione del comma 2-quater introduce un diritto all'iscrizione immediata per i soggetti con comprovata esperienza che, domiciliati in Italia, negli ultimi sette anni, abbiano svolto attività di amministrazione di beni e gestione di aziende sequestrate o confiscate, indipendentemente dalla disciplina di settore.

L'articolo 2 apporta, invece, una serie di modifiche puntuali e integrazioni al codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di rendere più efficienti, trasparenti e funzionali le procedure di gestione, l'utilizzazione e la restituzione dei beni sequestrati

e confiscati, supportando allo stesso tempo la riattivazione economica e la tutela dei diritti degli aventi diritto, nel rispetto della normativa antimafia.

In particolare, il comma 1, alla lettera *a*), modifica l'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 inserendo i commi aggiuntivi *2-quater* e *2-quinquies*, al fine di rafforzare la formazione professionale e la vigilanza. Viene introdotto l'obbligo di formazione continua per gli iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari e si definiscono modalità più chiare per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Albo, oltre a regolamentare le modalità di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. Viene inoltre modificato il comma 5 introducendo una precisazione riguardo alle condizioni per il comodato gratuito dei beni, ovvero intende chiarire le circostanze in cui i beni possono essere concessi in comodato, prevenendo interpretazioni ambigue e garantendo una gestione più sicura e trasparente dei beni sottoposti ad amministrazione giudiziaria.

Il comma 1, alla lettera *b*), prevede una modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 159 del 2011 attraverso la quale viene specificato che il professionista nominato dall'ANBSC quale coadiutore nelle società di persone e nelle ditte individuali attive ne assume il ruolo di rappresentante legale.

Il comma 1, alla lettera *c*), introduce alcune modifiche e precisazioni all'articolo 40 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. La sostituzione del comma *3-bis* è volta a rendere più efficace e flessibile l'utilizzo temporaneo dei beni da parte di soggetti qualificati; questa, infatti, consente all'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione del giudice delegato anche su proposta dell'ANBSC, di locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione dei contratti alla data di assegnazione definitiva. La sostituzione del

comma *3-ter* consente al tribunale, su proposta del giudice delegato, di disporre rapidamente l'esecuzione dello sgombero nei casi di restituzione dei beni, garantendo una gestione più efficace e tempestiva delle procedure di restituzione agli aventi diritto.

L'inserimento del comma aggiuntivo *3-ter.1* mira a stabilire un chiaro periodo di cessazione dei contratti di locazione o comodato (dodici mesi dalla comunicazione di restituzione) e a regolamentare il trattamento delle miglorie apportate, riconoscendo il valore residuo di tali miglorie all'avente diritto. Questo favorisce una gestione più equa e trasparente dei beni restituiti, tutelando sia gli interessi dell'ente che quelli dei soggetti che hanno migliorato i beni. Il riferimento al comma 8, lettera *a*), dell'articolo 48 del codice, previsto alla fine del comma *5-bis* dell'articolo 40 del medesimo codice, mira a integrare e chiarire ulteriormente le procedure e le competenze coinvolte nell'ambito delle disposizioni di gestione e restituzione dei beni, contribuendo a una normativa più completa e coordinata.

Il comma 1, alla lettera *d*), dispone la modifica dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, introducendo numerose novità che mirano a regolamentare in modo più preciso e flessibile le modalità di gestione, utilizzo e dismissione delle aziende sequestrate o confiscate, con particolare attenzione alle procedure di affidamento e alle possibilità di conservazione delle attività economiche, con l'obiettivo di promuovere un'efficace lotta alla criminalità organizzata senza compromettere l'attività economica e occupazionale. In particolare, la nuova lettera *c-bis* del comma 1 del citato articolo 41, permette di considerare anche le eventuali proposte riguardanti la concessione in comodato o l'affitto dell'azienda o di un suo ramo, ai sensi dei commi *2-bis* e *2-ter*. Il tribunale, pertanto, ha il compito di valutare e decidere sulle proposte dell'amministratore giudiziario in merito a que-

ste modalità di utilizzo temporaneo dell'azienda, favorendo così la possibilità di mantenere attive le imprese sequestrate. I nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 41, inoltre, chiariscono e regolamentano le modalità di affitto e comodato dell'azienda o di un suo ramo. In particolare, viene stabilito che l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, affittare l'azienda in data non successiva alla confisca definitiva, permettendo così un utilizzo temporaneo che può contribuire a mantenere attive le attività e i livelli occupazionali. Per quanto riguarda il comodato, si introduce la possibilità di concederlo in via prioritaria a soggetti specifici, come cooperative, aziende pubbliche di servizi alla persona o imprenditori attivi nel settore di riferimento, anche in considerazione di eventuali applicazioni dell'articolo 48, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Tale disposizione favorisce il coinvolgimento di soggetti qualificati e può contribuire a un utilizzo più efficiente e stabile dell'azienda confiscata.

I nuovi commi 2-quater e 2-quinquies regolano invece gli aspetti pratici relativi alla restituzione dell'azienda.

In particolare, il comma 2-quater stabilisce che, al momento della restituzione, il contratto di affitto o di comodato cessa dopo sei mesi dalla comunicazione di restituzione, fatto salvo il caso di attività agricola ancora in corso; inoltre, si prevede il riconoscimento di un importo per le migliorie apportate dall'affittuario o dal comodatario, a condizione che siano state autorizzate dal giudice in quanto indispensabili per il mantenimento in funzione del bene. Il comma 2-quinquies introduce, invece, la possibilità, in caso di confisca definitiva, di mantenere in essere i contratti di affitto o comodato fino alla loro scadenza o all'assegnazione definitiva, purché sia possibile la prosecuzione delle attività e la tutela dei livelli oc-

cupazionali; ciò permette di garantire continuità e stabilità alle imprese coinvolte, evitando interruzioni che potrebbero danneggiare sia l'economia locale sia gli interessi pubblici.

Il nuovo comma 5-ter permette alle aziende sequestrate e confiscate, di partecipare alle procedure di acquisto di beni e servizi attraverso le piattaforme centralizzate delle pubbliche amministrazioni, assicurando così trasparenza e conformità agli obblighi di legge negli acquisti pubblici e la loro inclusione nel mercato.

Il comma 1, alla lettera e) prevede l'inserimento nel codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 dell'articolo aggiuntivo 41.1, rubricato « Affitto di azienda o ramo di azienda in pendenza di procedura », che ha come obiettivo principale quello di rafforzare e rendere più trasparente e controllata la procedura di affitto di aziende o di loro rami durante la procedura di confisca, garantendo così una maggiore tutela della legalità e la prevenzione di utilizzi illeciti dei beni confiscati. In primo luogo, al comma 1 si stabilisce che l'affitto di un'azienda sequestrata o di un suo ramo, durante la procedura giudiziaria, deve essere effettuato attraverso procedure competitive trasparenti e pubbliche, affidate a soggetti specializzati che garantiscano un'adeguata informazione e partecipazione degli interessati. Questo approccio mira a evitare favoritismi e a promuovere una selezione equa, assicurando che l'affitto sia vantaggioso per la procedura e rispettoso delle finalità di conservazione dei beni e di tutela dei livelli occupazionali ove presenti. Inoltre, la norma introduce requisiti più stringenti per la valutazione del canone di affitto, prevedendo che l'affittuario debba essere selezionato considerando non solo l'offerta economica, ma anche le garanzie prestate e la sostenibilità del piano di prosecuzione delle attività. Nei casi complessi, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice, può farsi

assistere da professionisti qualificati per valutare la sostenibilità economico-finanziaria. Questo garantisce che l'affitto sia compatibile con la tutela dei beni e con la continuità delle attività, evitando che vengano affidati a soggetti non qualificati o potenzialmente a rischio di utilizzo illecito. Il comma 2 del nuovo articolo 41.1 stabilisce le condizioni di esclusione degli affittuari. In particolare, si vieta l'affitto a soggetti condannati, indagati per reati collegati alla criminalità organizzata o a loro stretti familiari e conviventi, con l'obiettivo di impedire il coinvolgimento di soggetti potenzialmente pericolosi o collegati a organizzazioni criminali. Per questo, l'amministratore giudiziario deve acquisire informazioni antimafia approfondite sull'affittuario e sui soggetti allo stesso riconducibili, per evitare che i beni confiscati finiscano in mani illecite. Al comma 3 viene disciplinata la responsabilità degli affittuari. La disposizione stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie in materia civilistica (articoli 2112 e 2560 del codice civile), l'affitto di un'azienda sequestrata non comporti responsabilità per i debiti maturati prima dell'affitto stesso, né durante la procedura di confisca. In tal modo si protegge il soggetto che prende in affitto i beni durante la procedura, evitando che possa essere gravato di debiti anteriori o di quelli sorti nel corso dell'amministrazione giudiziaria, contribuendo così a garantire la continuità dell'attività senza rischi eccessivi. Per quanto riguarda il contratto di affitto, al comma 4 si stabiliscono specifiche clausole che tutelano l'amministratore giudiziario, come il diritto di ispezione dell'azienda, la prestazione di garanzie adeguate, e il diritto di recesso, esercitabile previa autorizzazione giudice delegato e con eventuale indennizzo all'affittuario, salvo i casi di giusta causa. Queste disposizioni mirano così a garantire che il rapporto contrattuale sia equilibrato e che l'amministratore possa intervenire prontamente in caso di irregolarità o problemati-

che. Infine, al comma 5 si prevede che la durata dell'affitto sia compatibile con le esigenze della procedura di confisca, e che in caso di confisca definitiva o restituzione dei beni, si applichino le disposizioni previste dall'articolo 41 per la conclusione del rapporto.

Il comma 1, alla lettera *f*) prevede l'inserimento del nuovo comma 5-*bis* all'articolo 41-*ter* del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, finalizzato a promuovere la trasparenza e il monitoraggio delle attività svolte dai tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, attraverso la redazione di una relazione annuale, da trasmettere ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, al fine di valutare l'efficacia delle iniziative e pianificare interventi mirati.

Il comma 1, alla lettera *g*) introduce nel codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 due articoli aggiuntivi: l'articolo 41-*quinquies*, rubricato « Interventi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle imprese sottoposte a sequestro o confisca », e l'articolo 41-*sexies*, rubricato « Banca di dati delle aziende sequestrate e confiscate ».

In particolare, il nuovo articolo 41-*quinquies* si pone l'obiettivo principale di rafforzare il sostegno alle imprese sottoposte a sequestro o confisca, promuovendo il loro recupero e la legalità economica attraverso interventi mirati a livello regionale e provinciale, tutelando i lavoratori e contribuendo alla stabilità e allo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale. Inoltre, definisce un insieme di azioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono mettere in atto, anche utilizzando le risorse dei fondi di coesione e le società di sviluppo. Questi interventi sono finalizzati a favorire la riqualificazione e la ripresa delle aziende confiscate, contribuendo alla loro

transizione verso la legalità e alla creazione di nuove opportunità occupazionali. Le misure previste spaziano dall'offerta di crediti a tasso agevolato, attraverso la costituzione di fondi di rotazione, alla concessione di contributi a fondo perduto per iniziative di emersione dalla criminalità, come la regolarizzazione del lavoro nero e il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono previsti anche incentivi specifici, come gli incentivi occupazionali per la collocazione di soggetti svantaggiati, e interventi di assistenza tecnica, formazione e monitoraggio rivolti sia alle aziende che alle cooperative di lavoratori che intendono acquisire o gestire le imprese confiscate. Importante è poi la previsione di un fondo di solidarietà dedicato all'avvio di cooperative costituite da lavoratori che vogliono assumere la gestione delle aziende confiscate, favorendo così una gestione partecipativa e sostenibile delle imprese recuperate. Inoltre, si prevede che le regioni possano adottare misure di supporto temporaneo, come la riduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, per aiutare le aziende confiscate e le cooperative di lavoratori a mantenere i livelli occupazionali e a superare le difficoltà iniziali.

Il nuovo articolo 41-*sexies* intende migliorare la gestione e la trasparenza delle informazioni riguardanti i beni sequestrati e confiscati. In particolare, al comma 1, si prevede la riorganizzazione e l'ampliamento della banca dati dei beni mobili registrati, delle aziende e dei terreni agricoli che sono stati sottoposti a sequestro o confisca, anche non definitiva. La banca di dati è accessibile ai componenti dei tavoli provinciali permanenti istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, nonché al CNEL, con l'obiettivo di favorire una gestione più efficace e informata di tali beni. Inoltre, viene stabilito che l'ANBSC trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo tutte le informazioni utili per le attività di

contrasto, rafforzando così la collaborazione tra enti e autorità. Il comma 2 prevede la tempestività e la corretta trasmissione delle informazioni, stabilendo che l'autorità giudiziaria debba trasmettere senza ritardo i provvedimenti cautelari e le loro eventuali modifiche all'ANBSC, che ha il compito di inserirli nella banca dati con un numero di protocollo condiviso. Ciò garantisce che le informazioni siano aggiornate e facilmente rintracciabili. Il comma 3 introduce disposizioni di carattere tecnico-operativo, rinviando a un regolamento, adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, la definizione di un modello unico per l'identificazione dei beni che deve essere obbligatoriamente compilato dall'amministratore giudiziario e, in caso di confisca definitiva, dal coadiutore nominato dall'ANBSC. Tali soggetti accederanno alla banca dati utilizzando il numero di protocollo assegnato, garantendo uniformità e precisione nella registrazione delle informazioni. Infine, il comma 4 stabilisce che gli amministratori giudiziari e i coadiutori hanno l'obbligo di aggiornare trimestralmente il modello di identificazione dei beni che l'ANBSC segnalerà all'autorità giudiziaria eventuali inadempimenti. Questa disposizione mira a mantenere costantemente aggiornate le informazioni e a garantire la responsabilità di coloro che gestiscono i beni sequestrati e confiscati.

Il comma 1, alla lettera *h*), reca alcune disposizioni di coordinamento, prevedendo, al comma 2 dell'articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, che, qualora il bene sia venduto, la restituzione dovrà essere pari al ricavato netto ottenuto dalla vendita. Inoltre, si modifica il comma 3 del medesimo articolo 46 prevedendo che la restituzione per equivalente avvenga sempre a carico del Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il comma 1, alla lettera *i*) modifica in più punti l'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di rafforzare e rendere più efficace il sistema di destinazione, gestione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, valorizzando il principio della trasparenza, della collaborazione tra enti e della partecipazione del comitato consultivo, nonché garantendo un impiego più strategico e socialmente orientato dei beni confiscati. In particolare, la modifica della lettera *b*) del comma 3 introduce la possibilità di destinare i beni a finalità economiche anche nei casi in cui non sia possibile applicare le altre destinazioni previste, in base ai criteri definiti dall'ANBSC, previa consultazione del comitato consultivo, al fine di garantire che i beni confiscati non rimangano inutilizzati o sottoutilizzati, ma trovino comunque un impiego che rispetti le finalità sociali o istituzionali, anche quando le condizioni iniziali di destinazione non siano immediatamente realizzabili. In sostanza, si vuole evitare che i beni confiscati restino in stato di inoperatività, favorendo un riutilizzo che possa portare benefici alla collettività. La sostituzione della lettera *c*) del comma 3 mira a consolidare il ruolo degli enti territoriali nella gestione dei beni confiscati e a chiarire e rafforzare le modalità di trasferimento e gestione dei beni per finalità istituzionali, sociali ed economiche, con particolare attenzione al vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. Viene anche rafforzata la trasparenza attraverso l'obbligo di pubblicazione dell'elenco dei beni nei siti *internet* istituzionali dell'ANBSC e degli enti territoriali assegnatari, con dettagli sulla destinazione, l'utilizzo e i soggetti coinvolti. Si prevede la possibilità di amministrare direttamente i beni, di trasferirli a enti pubblici o di assegnarli tramite convenzioni, che ne regolano la durata, le modalità di utilizzo, il controllo e le eventuali risoluzioni, a enti del Terzo settore o cooperative sociali, al fine di favorire un impiego più efficiente e so-

cialmente utile dei beni. Sono previste sanzioni come la revoca della destinazione nel caso di mancata trasmissione dei dati o di uso improprio, rafforzando così il sistema di responsabilità e di vigilanza amministrativa. La previsione, in più punti della normativa, della richiesta del parere del Comitato consultivo da parte del Consiglio direttivo dell'ANBSC sottolinea l'importanza di un meccanismo di indirizzo partecipativo e di controllo delle scelte operative. La previsione che le linee guida sono definite dal Consiglio direttivo, con il coinvolgimento del Comitato consultivo di indirizzo, è finalizzata a uniformare le modalità di gestione dei beni confiscati, garantendo coerenza, trasparenza e sostenibilità delle politiche di destinazione, assegnazione e utilizzo. L'inserimento delle lettere aggiuntive *e-bis*) ed *e-ter*) del comma 6, volte a comprendere nuovi soggetti come quelli di cui al comma 3, lettera *c*), le cooperative di cui al comma 8, lettera *a*), e le casse previdenziali, evidenzia l'intenzione di ampliare il ventaglio degli attori coinvolti nella gestione e valorizzazione dei beni confiscati. Infine, la sostituzione della lettera *a*) del comma 8 introduce nuove disposizioni relative all'affitto, al comodato e alla gestione dei beni, con particolare riguardo alle prospettive di continuazione dell'attività produttiva e alla tutela dei livelli occupazionali. La possibilità di impiegare i beni anche da parte di cooperative di lavoratori e di aziende pubbliche di servizi alla persona, con regole chiare e trasparenti, aiuta a promuovere iniziative economiche socialmente responsabili e a mantenere il patrimonio confiscato come strumento di sviluppo locale.

Infine, il comma 1, alla lettera *l*) introduce nel codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 l'articolo aggiuntivo 49-*bis*, prevedendo l'istituzione presso l'ANBSC di una banca di dati sugli incarichi assegnati nell'ambito della gestione dei beni e delle aziende confiscate. Ciò rappresenta un passo importante per rendere accessibili alle autorità, ai cittadini e agli operatori interessati tutte le informazioni relative agli incarichi

affidati nell'ambito di tali gestioni. La finalità principale di tale disposizione è assicurare la massima trasparenza, riducendo il rischio di irregolarità o di eventuali illeciti nella gestione dei beni confiscati, e favorendo una maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. La banca dati consentirà di monitorare in modo puntuale le attività degli amministratori giudiziari e degli amministratori delle società poste sotto sequestro o confisca, garantendo che le loro azioni siano pubblicamente tracciabili e verificabili. Inoltre, la disposizione prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'ANBSC definisca, con un apposito provvedimento, le modalità di funzionamento, organizzazione e accessibilità della banca di dati, assicurando che i dati siano disponibili in formato aperto. Ciò significa che le informazioni sa-

ranno facilmente consultabili e riutilizzabili da chiunque, contribuendo così a una maggiore trasparenza e responsabilità nel settore. Si prevede, quindi, che tutti i dati e le dichiarazioni relativi a ogni incarico affidato, compresi il *curriculum vitae*, le modalità di affidamento e i compensi, debbano essere pubblicati e forniti dagli amministratori giudiziari e degli amministratori delle società confiscate, rafforzando ulteriormente il controllo pubblico e la responsabilità degli operatori coinvolti nella gestione dei beni sequestrati. In sintesi, questa modifica mira a rendere più aperto e trasparente il procedimento di gestione dei beni confiscati, contribuendo a combattere efficacemente le infiltrazioni mafiose e a tutelare l'interesse pubblico.

Da ultimo, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Hanno altresì diritto all'iscrizione nell'Albo di cui al comma 1 e nella sezione degli esperti in gestione aziendale di cui al comma 2, coloro che, domiciliati in Italia, oltre al possesso di una laurea magistrale o specialistica abbiano concretamente svolto una comprovata e specifica attività manageriale per almeno dieci anni, di cui cinque continuativi, o abbiano rivestito compiti direttivi nell'amministrazione di beni e nella gestione di aziende, nonché i soggetti che, oltre al possesso di una laurea magistrale o specialistica, abbiano già svolto per una durata non inferiore ad almeno cinque anni l'attività di amministratore degli enti pubblici o dei soggetti indicati all'articolo 48, commi 3, lettera c), e 8, lettera a), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultati destinatari di beni o aziende sottoposte a sequestro di prevenzione o confisca.

2-*ter*. Possono essere iscritti in apposita sezione degli esperti in gestione aziendale coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2-*bis* per particolari esigenze di competenze tecniche e professionali specifiche derivanti da *curriculum* di studio in

materie diverse dalle scienze giuridiche ed economiche.

2-quater. Hanno altresì diritto all'iscrizione immediata nell'Albo di cui al comma 1 e nella sezione degli esperti in gestione aziendale di cui al comma 2, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4, coloro che, domiciliati in Italia, abbiano svolto negli ultimi sette anni attività di amministrazione di beni e nella gestione di aziende sottoposti a sequestro o confisca »;

b) al comma 4, dopo le parole: « ai commi 1, 2 » è inserita la seguente: « , *2-bis* ».

Art. 2.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) dopo il comma *2-ter* sono inseriti i seguenti:

« *2-quater.* Gli iscritti nell'Albo sono tenuti alla formazione professionale continua.

2-quinquies. Il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, stabilisce altresì:

a) le modalità di iscrizione nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari;

b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;

c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero;

d) le modalità di attuazione dell'obbligo formativo di cui al comma *2-quater*, i contenuti formativi, il numero e la tipologia

dei crediti, i criteri di esonero o riduzione, le modalità di verifica dell'adempimento, nonché i soggetti abilitati alla formazione e le modalità di accreditamento delle attività formative »;

2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a meno che non ricorrano le condizioni per il comodato gratuito dei beni ai sensi dell'articolo 40, comma 3-*bis*, e dell'articolo 41, comma 2-*ter* »;

b) all'articolo 38, comma 3, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Il professionista nominato dall'Agenzia quale coadiutore nelle società di persone e nelle ditte individuali attive ne assume il ruolo di rappresentante legale. »;

c) all'articolo 40:

1) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può locare i beni immobili o concederli prioritariamente in comodato ai soggetti indicati nell'articolo 48, commi 3, lettera c), e 8, lettera a), prevedendo la cessazione alla data di assegnazione definitiva dei beni, previo preavviso di dodici mesi all'affittuario o al comodatario, e comunque fatti salvi i frutti pendenti nel caso di attività agricola »;

2) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

« 3-*ter*. Nei casi previsti al comma 3-*bis*, il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-*bis* ».

3) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

« 3-*ter*-1. Nei casi di restituzione all'avente diritto dei beni immobili, che siano

stati affittati o dati in concessione in comodato ai sensi del comma 3-*bis*, i contratti cessano dopo dodici mesi dalla comunicazione all'affittuario o al comodatario del provvedimento di restituzione, fatti salvi i frutti pendenti in caso di attività agricola. Nel caso di migliorie apportate al bene da parte del comodatario o dell'affittuario, che siano state autorizzate dal giudice perché necessarie a rendere utilizzabile il bene stesso, l'avente diritto riconosce il valore residuo di suddette migliorie all'affittuario ovvero al comodatario »;

4) al comma 5-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e comma 8, lettera a) »;

d) all'articolo 41:

1) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-*bis*) eventuali proposte in ordine alla concessione in comodato dell'azienda o del ramo di azienda ovvero all'affitto dei medesimi ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter* »;

2) al comma 1-*sexies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il tribunale dispone in relazione alle eventuali proposte formulate dall'amministratore giudiziario ai sensi del comma 1, lettera c-*bis*). »;

3) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva »;

4) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

« 2-*ter*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria rispetto

all'ipotesi di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, concedere in comodato l'azienda o un ramo di azienda ai soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera *c*), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera *a*), alle aziende pubbliche di servizi alla persona o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-*quater*. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-*ter*, l'azienda può essere anche concessa in comodato e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa, fermo restando quanto previsto dai commi 2-*quater* e 2-*quinqüies* del presente articolo »;

5) dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 2-*quater*. In caso di restituzione dell'azienda all'avente diritto, il contratto di affitto stipulato ai sensi del comma 2-*bis*, o quello di comodato stipulato ai sensi del comma 2-*ter* cessa dopo sei mesi dalla ricezione della comunicazione all'affittuario, ovvero al comodatario, dell'intervenuta restituzione, fatti salvi, comunque, i frutti pendenti nel caso di attività agricola. È previsto il riconoscimento, da parte dell'avente diritto, all'affittuario o al comodatario, di un importo pari al valore residuo delle migliorie che sono state apportate al bene dall'affittuario o dal comodatario, su autorizzazione scritta del giudice delegato, in quanto indispensabili al mantenimento in funzione del bene stesso.

2-*quinqüies*. In caso di confisca definitiva dell'azienda o del ramo d'azienda affittato o concesso in comodato ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può mantenere in essere il contratto di affitto o di comodato fino alla sua scadenza, ovvero fino all'assegnazione defini-

tiva, se questo consente la prosecuzione delle attività ed il mantenimento dei livelli occupazionali »;

6) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. Le aziende sequestrate e confiscate possono ricorrere nelle procedure di acquisto di beni e servizi alle piattaforme centralizzate di acquisti delle pubbliche amministrazioni avendo così assolto agli obblighi di trasparenza negli acquisti »;

e) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

« Art. 41.1. – (*Affitto di azienda o ramo di azienda in pendenza di procedura*) – 1. Nei casi di affitto di azienda sequestrata o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, la scelta dell'affittuario è effettuata dall'amministratore giudiziario tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati che assicurino, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone, delle garanzie prestate e della sostenibilità economico-finanziaria del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali ove presenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In casi di particolare complessità del piano di prosecuzione, l'amministratore giudiziario può farsi coadiuvare nella valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dal professionista di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 35, previa autorizzazione del giudice. Nel caso in cui l'affitto dell'azienda o di un ramo di essa avvenga prima della presentazione della relazione ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera c), la stima del canone minimo di affitto deve essere effettuata dall'amministra-

tore giudiziario e asseverata da un professionista in possesso dei requisiti indicati nel medesimo articolo 41, comma 1, lettera c), al fine di valutarne la congruità con il valore dell'azienda o del ramo di azienda affittato ovvero le cause che ne giustifichino la non congruità. La nomina del professionista deve essere autorizzata dal giudice delegato. Nel caso in cui l'affitto dell'azienda o di un ramo di essa avvenga dopo il decreto del tribunale di cui all'articolo 41, comma 1-*sexies*, l'amministratore giudiziario deve applicare i commi 1 e 2, affidando al medesimo professionista nominato ai sensi del citato articolo 41, comma 1, lettera c), l'asseverazione. Nel caso di azienda o rami d'azienda di modesto valore, il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a non applicare i commi 3 e 4, sostituendo l'asseverazione del professionista con una relazione dell'amministratore giudiziario sulla convenienza dell'affitto, il rispetto della procedura di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 41 e la congruità del canone di affitto rispetto al valore dell'azienda o del ramo di azienda.

2. L'azienda sequestrata o un ramo di essa non possono essere affittati al proposto o a colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, a soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti a indagini connesse o pertinenti ai reati di cui all'articolo 84, comma 4, del presente codice, di cui all'articolo 94 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 67, comma 1, del presente codice, nonché ai relativi coniugi o parti dell'unione civile, a parenti e affini entro il terzo grado, ovvero a persone con essi conviventi. A tale fine, l'amministratore giudiziario acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti del presente codice, l'informazione antimafia, riferita all'affittuario e agli altri soggetti allo stesso ricondu-

cibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano locati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del primo periodo o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile, l'affitto dell'azienda sequestrata o di un suo ramo a norma dell'articolo 41 del presente codice non comporta, in capo all'affittuario, alcuna responsabilità per i debiti maturati sino alla data dell'affitto. Tale disposizione si applica anche ai debiti sorti, a qualsiasi titolo, in pendenza di procedura. La retrocessione dell'azienda all'amministratore giudiziario non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dai citati articoli 2112 e 2560 del codice civile.

4. Il contratto di affitto stipulato dall'amministratore giudiziario nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile prevede il diritto dell'amministratore giudiziario di procedere all'ispezione dell'azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge nonché il diritto di recesso dell'amministratore giudiziario dal contratto, che può essere esercitato, previa autorizzazione del giudice delegato, con la corresponsione all'affittuario di un indennizzo, fatta salva la giusta causa di recesso.

5. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della procedura. In caso di sopraggiunta confisca definitiva o restituzione si applica quanto previsto all'articolo 41, commi 2-*quater* e 2-*quinqüies* »;

f) all'articolo 41-*ter*, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Le prefetture-uffici territoriali del Governo redigono una relazione annuale sullo stato delle attività svolte dai tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate istituiti presso le medesime pre-

fetture-uffici territoriali del Governo, che è trasmessa ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy* »;

g) dopo l'articolo 41-*quater* sono inseriti i seguenti:

« Art. 41-*quinquies*. - (*Agevolazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle imprese sottoposte a sequestro o confisca*) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare, anche mediante le rispettive società di sviluppo e a valere sulle risorse dei fondi di coesione di rispettiva pertinenza, interventi e programmi, compresi quelli di natura sperimentale, finalizzati al sostegno delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, prevedendo in loro favore una o più delle seguenti misure:

a) crediti a tasso agevolato attraverso l'eventuale istituzione di un fondo di rotazione;

b) contributi a fondo perduto, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea applicabile agli aiuti "*de minimis*", destinati ai percorsi di emersione alla legalità, con particolare riguardo a quelli attinenti all'emersione del lavoro sommerso e alla relativa regolarizzazione dei rapporti di lavoro e a quelli relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

c) incentivi occupazionali per il collocamento mirato di soggetti svantaggiati;

d) contributi a fondo perduto, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea applicabile agli aiuti "*de minimis*", destinati alla copertura di costi per servizi di assistenza tecnica e tutoraggio per l'assolvimento degli obblighi normativi e regolamentari conseguenti al rientro nella legalità dell'azienda e attività di formazione d'impresa rivolta ai dirigenti e ai dipendenti;

e) contributi a fondo perduto, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea

applicabile agli aiuti “*de minimis*”, destinati alla copertura di costi per servizi di assistenza tecnica, formazione, accompagnamento e monitoraggio in favore delle cooperative dei lavoratori che intendono rilevare le aziende ai sensi dell’articolo 48;

f) istituzione di un fondo di solidarietà per le *start-up* delle cooperative costituite da lavoratori dell’azienda che intendano assumerne la gestione ai sensi dell’articolo 48.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, presso i tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate di cui all’articolo 41-*ter*, vengono sottoscritti appositi accordi e protocolli di intesa in conformità alla normativa vigente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere forme di riduzione temporanea dell’imposta regionale sulle attività produttive in favore delle aziende confiscate rilevate dalle cooperative di lavoratori al fine di salvaguardarne il mantenimento dei livelli occupazionali.

Art. 41-*sexies*. – (*Banca di dati delle aziende sequestrate e confiscate*) – 1. Con riferimento a quanto previsto all’articolo 110, comma 2, lettera a), del presente codice, è riorganizzata la banca di dati dei beni mobili registrati e immobili, delle aziende e dei terreni agricoli, sottoposti a sequestro e a confisca anche non definitiva di prevenzione o penale, accessibile ai componenti dei tavoli provinciali permanenti istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 41-*ter* del medesimo codice, nonché al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. L’Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni utili all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.

2. L’autorità giudiziaria trasmette senza ritardo il provvedimento cautelare e le succes-

sive modificazioni, all'Agenzia che lo inserisce nella banca dati con apposito numero di protocollo condiviso con l'autorità giudiziaria medesima.

3. Con specifico regolamento, adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, è definito il modello unico per l'identificazione dei beni, che deve essere obbligatoriamente compilato dall'amministratore giudiziario e, in caso di confisca definitiva, dal coadiutore nominato dall'Agenzia, i quali accedono alla banca di dati con il numero di protocollo di cui al comma 2.

4. Gli amministratori giudiziari e i coadiutori nominati dall'Agenzia sono tenuti all'aggiornamento trimestrale del modello e l'Agenzia segnala all'autorità giudiziaria il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo »;

h) all'articolo 46:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « può avvenire » sono sostituite dalla seguente: « avviene » e le parole: « di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 48, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 48, commi 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 8, lettera *a)* »;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso, l'importo della restituzione è pari al ricavato netto ottenuto dalla vendita »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo unico giustizia »;

i) all'articolo 48:

1) al comma 3:

1.1) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nei casi in cui non sia stato possibile destinarli ai sensi

delle lettere *c)* e *c-bis)* in base ai criteri definiti dall'Agenzia medesima, sentito il parere del Comitato consultivo di indirizzo »;

1.2) la lettera *c)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

« *c)* trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito *internet* istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene, trasferirlo a titolo gratuito al patrimonio indisponibile di aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, operanti sul territorio o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, agli enti, compresi quelli del Terzo settore previsti dall'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al citato capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti previste dal testo unico delle

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché, ad altre tipologie di cooperative a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, alle cooperative di cui al comma 8, lettera *a*), e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, in relazione alla progettualità da sviluppare e agli investimenti necessari sul bene a carico del soggetto gestore, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo, valorizzando le buone esperienze precedenti di gestione degli stessi beni. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali (ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità). Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti *internet* istituzionali dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto

assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto »;

1.3) alla lettera *c-bis*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sentito il Comitato consultivo di indirizzo »;

2) al comma 4-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o a uno dei soggetti di cui all'articolo 48, comma 3, lettera *c*) »;

3) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « ivi contemplate, » sono inserite le seguenti: « , in base alle procedure e ai criteri individuati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, sentito il Comitato consultivo di indirizzo »;

4) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *e-bis*) i soggetti di cui al comma 3, lettera *c*), e le cooperative di cui al comma 8, lettera *a*);

e-ter) le casse previdenziali »;

5) la lettera *a*) del comma 8 è sostituita dalla seguente:

« *a*) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e a imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, nonché ai soggetti di cui ai commi 3, lettera *c*), e 8, lettera *a*), e ad aziende pubbliche di servizi alla persona. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali e la gestione da parte della cooperativa dei lavoratori delle stesse aziende confiscate. I beni non possono essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui

nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 »:

6) al comma 8-ter), le parole: « agli enti o alle associazioni » sono sostituite dalle seguenti: « o sociali ai soggetti »;

7) al comma 11, le parole: « o dell'affittuario » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'affittuario o del comodatario »;

8) al comma 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alle cooperative di cui al comma 8, lettera a) »;

9) al comma 12-ter, dopo le parole: « dei commi 12 e 12-bis, » sono inserite le seguenti: « in base alle linee guida individuate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia sentito il Comitato consultivo di indirizzo, »;

l) nel capo III del titolo III del libro I, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:

« Art. 49-bis. – (*Istituzione della banca di dati degli incarichi assegnati nell'ambito della gestione dei beni e delle aziende confiscate*) – 1. In conformità alle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, presso l'Agenzia è istituita la banca di dati degli incarichi assegnati nell'ambito della gestione dei beni e delle aziende confiscate, con il compito di assicurare la massima trasparenza delle informazioni concernenti la gestione dei beni e i singoli soggetti che intervengono nella gestione dei beni medesimi.

2. Con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia stabilisce le funzioni, le modalità organizzative i termini operativi per garantire l'accessibilità e la trasparenza dei dati in formato aperto contenuti nella banca di dati di cui al comma 1.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 stabilisce, altresì, ai fini della loro pubblicazione, i dati e le dichiarazioni relativi a cia-

scun incarico affidato, che gli amministratori giudiziari e gli amministratori delle imprese sequestrate o confiscate sono obbligati a fornire all'Agenzia, ivi compresi il *curriculum vitae*, le modalità di affidamento dell'incarico e il relativo compenso ».

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.